



ANTONI VAQUER ALOY, ESTEVE BOSCH CAPDEVILA, MARÍA PAZ SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Coordinadores), *Derecho Europeo de Contratos. Libros II y IV del Marco Común de Referencia*, Atelier, Barcelona, 2012

La dottrina spagnola, da tempo attenta allo sviluppo e al processo di formazione del diritto contrattuale europeo, fornisce, attraverso questa ricerca, un importante contributo allo studio e all'approfondimento delle materie disciplinate nei libri secondo e quarto dell'ultima edizione, quella del 2009, del *Draft Common Frame of Reference*. La trattazione, proposta in due tomi per complessive 1880 pagine, è condotta secondo le modalità di un commentario: vengono quindi analizzati tutti gli articoli contenuti nel libro secondo, dedicato ai *Contracts and other juridical acts*, e nel libro quarto, dedicato agli *Specific contracts and the rights and obligations arising from them*, in primo luogo cercando di cogliere il significato della singola disposizione e le principali questioni che essa pone, e successivamente indagando la compatibilità (o la incompatibilità) che la previsione presenta col diritto spagnolo, facendo a questo fine riferimento non solo al codice civile e al codice civile della Catalogna, ma anche alla Proposta di modernizzazione del diritto delle obbligazioni e dei contratti elaborata nel 2009 dalla *Comisión General de Codificación*.

La ricerca, realizzata col contributo di 18 docenti e coordinata da Antoni Vaquer Aloy (Universidad de Lleida), Esteve Bosch Capdevila (Universidad Rovira i Virgili) e María Paz Sánchez González (Universidad de Cádiz), si segnala per la completezza e il rigore dell'analisi. Proposta essenzialmente per fornire un'approfondita interpretazione e un'inquadramento sistematico delle disposizioni contenute nel *Draft* anche alla luce dei vari progetti del diritto europeo dei contratti, al tempo stesso è stata concepita – come affermano i curatori nella prefazione – nel desiderio e nella speranza che rappresenti un contributo sia per la *europización* del diritto spagnolo sia per la *españolización* del diritto europeo.

Stante la varietà dei temi trattati, sostanzialmente quasi tutti quelli della parte generale del contratto (e comunque tutti quelli disciplinati dal secondo libro del *Draft*), nonché quelli propri della regolamentazione della maggior parte dei contratti tipici (e comunque di tutti quelli previsti dal quarto libro del *Draft*), non è possibile in questa sede affrontare le molteplici ed interessanti questioni proposte dagli Autori nei volumi in recensione. Si può solo fare riferimento ad alcune delle tematiche oggetto dello studio.

Nel commento alle disposizioni contenute nel libro II si mette, preliminarmente, in evidenza la peculiare impostazione adottata dal DCFR, la quale se, da un lato, rivela la chiara intenzione di



porre fine ai problemi di incoerenza terminologica sorti nell'ambito dell'*acquis communautaire*, attraverso la predisposizione di un adeguato impianto definitorio, dall'altro, implica, nonostante l'utilizzo della lingua inglese - tendenzialmente neutrale - l'emergere di notevoli difficoltà interpretative, al momento di individuare l'esatto corrispondente spagnolo. E, così, ad esempio, si nota come l'art. II.-1:101, che contiene una definizione di contratto fondata sull'esistenza dell'accordo tra due o più parti, da leggere in combinato disposto con l'art. II.-4:101, che, nell'elencare i requisiti necessari ai fini del perfezionamento, accosta all'elemento soggettivo della volontà quello oggettivo consistente nel raggiungimento di un accordo sufficiente, si differenzi abbastanza nettamente, da un punto di vista concettuale e sistematico, con l'impianto codicistico spagnolo in generale e, in particolare, con l'art. 1261 del *código civil*, che richiede, al medesimo fine, la sussistenza di un oggetto determinato e soprattutto della causa.

Tuttavia l'attenzione degli Autori è sempre rivolta alla valutazione della compatibilità delle previsioni contenute nel *Draft* con il diritto spagnolo e della possibile convergenza di risultati ermeneutici. Con riferimento alla specifica questione, si perviene alla conclusione secondo la quale alla mancanza di una previsione *ad hoc* non corrisponda la possibilità di prescindere dalle funzioni svolte dalla causa; ciò, considerato sia che gli altri elementi essenziali del contratto, quali l'accordo e l'oggetto sono ritenuti in grado di supplire a tale carenza sia che la recente Proposta per la Modernizzazione del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, pur adottando un impianto non dissimile dal DCFR e quindi rinunciando ad una definizione di causa, nonché all'inserimento della stessa tra gli elementi essenziali del contratto, comunque la richiama in alcune specifiche disposizioni come quelle in materia di nullità o di illiceità del contratto.

L'approccio metodico degli Autori del testo in commento si caratterizza, inoltre, per il costante richiamo, in un'ottica comparativa, sia ai Principi di diritto contrattuale europeo (PECL) sia ai Principi *Unidroit*, oltre che alle previsioni contenute nel *Feasibility Study on a future initiative on European contract law* e nella Proposta di Regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita. In particolare, ad esempio, nell'impostazione del capitolo 7 del libro II, dedicato alle cause di invalidità del contratto, si rilevano svariate differenze, attinenti, da un lato, a scelte di costruzione sistematica, che nella concezione del DCFR appaiono ispirate da maggiore coerenza e logicità (si pensi alla stessa struttura del capitolo, suddiviso in tre sezioni: la prima contiene disposizioni generali; la seconda si occupa dei vizi della volontà; la terza raggruppa le conseguenze delle violazioni di principi fondamentali e norme imperative), e, dall'altro, a precise valutazioni di matrice concettuale. Il riferimento è, in tal caso, all'art. II.-7:303 che, in tema di effetti della nullità o dell'annullamento del contratto, anziché confermare la scelta, adottata in precedenza dall'art. 15:104 PECL, sulla base del quale entrambe le parti possono esigere la restituzione di quanto



corrisposto, opta, seguendo l'impostazione del diritto tedesco, per un rinvio alle disposizioni in materia di arricchimento ingiustificato, che crea notevoli difficoltà interpretative al giurista spagnolo, posto che si tratta di un istituto non regolato dal codice civile.

Accennando, poi, ad un ulteriore profilo, si può notare come gli Autori, nell'ambito del problema della costruzione del regolamento contrattuale, sottolineino, sempre in comparazione con il diritto spagnolo, l'adesione del *Draft* ad un modello integrativo proprio dei sistemi giuridici di *common law*. Così, l'art. II.-9:101, nel delineare le fonti degli effetti del contratto, riconosce rilevanza alle clausole implicite (*implied terms*) e, quindi, alla possibilità di delimitare il contenuto del contratto, non solo in considerazione di ciò che le parti hanno espressamente pattuito, ma anche di quanto risulta dalla natura e dall'oggetto dello stesso, dalle circostanze nelle quali è stato concluso e dalle esigenze di buona fede e correttezza. La differenza, che appare netta considerando che l'art. 1258 del *código civil* prevede, quali fonti integrative, la buona fede, gli usi e la legge, potrebbe essere ridimensionata – secondo il Commentario - applicando caso per caso la clausola generale della buona fede in un continuo processo creativo del diritto.

Per quanto, infine, riguarda la trattazione dei singoli contratti, viene condotta un'analisi particolarmente ampia ed approfondita, spaziando dalla compravendita, anche di beni di consumo, alla locazione (peraltro – si rileva - entrambe solo di beni mobili essendo i contratti aventi ad oggetto immobili non disciplinati dal *Draft*), dai contratti concernenti servizi (tra i quali, accanto a quelli più tradizionali come l'appalto, il deposito o il contratto d'opera professionale, ricorrono anche figure relativamente nuove, almeno in questa configurazione, quali il contratto di disegno o quello avente ad oggetto informazioni) al mandato, dall'agenzia al *franchising*, dai contratti di distribuzione a quelli personali di garanzia, dal comodato alla donazione. Anche con riferimento a queste materie l'opzione metodologica degli Autori si indirizza prevalentemente verso forme di convergenza dei risultati interpretativi, in un'ottica di possibile ed auspicabile armonizzazione dei sistemi giuridici nazionali. [MARIO TRIMARCHI]